

*“Une certaine gravité de mœurs”:
norme giuridiche e concezione della donna
nell’antica Roma secondo Montesquieu*

1. *Premessa*

Per quanto non sia stato oggetto di approfondimenti in prospettiva miratamente antichistica, l’interesse di Montesquieu a prendere posizione sullo spazio da riconoscere alle donne in ambito pubblico e privato è stato indagato a più riprese dalla storiografia moderna, nella cornice di lavori che oltre a cogliervi una linea misogina, antifemminista o per converso protofemminista, ne hanno fatto emergere l’approccio polivalente e secondo taluni ambiguo sul punto nel contesto di vari scritti¹, nonché l’inclinazione ad in-

¹ Oltre Clinton 1975; Geffriaud Rosso 1977; Hoffmann 1977, p. 323 si vedano in particolare Kra 1984, spec. p. 273 per la percezione di Montesquieu delle donne quali individui con attitudini contraddittorie e irrazionali nella cornice di opere come le *Lettres persanes* e p. 278 ss. per la sua capacità di superare l’idea della inferiorità femminile, esplorando aspetti variamente capaci di influenzarne la condizione nonché fattori e circostanze in grado di incidere sul carattere e sul comportamento muliebri; Kra 1992. Sulla rappresentazione delle donne nelle *Lettres persanes* vd. anche Shanley-Stillman 1982; Durand-Sendrail

quadrare la soggezione femminile all'autorità maritale in rapporto alla concezione del potere nell'*Esprit des Lois*².

Partendo da quest'orizzonte, non è difficile supporre che dietro la convinzione dell'autore che il dominio delle donne in seno al nucleo familiare fosse contrario alla ragione e alle leggi di natura a causa di una *foiblesse* reputata consustanziale al genere, ma che per converso non lo fosse il loro coinvolgimento nel governo dell'impero, grazie a qualità come la dolcezza e la moderazione, più conformi a compiti di governo³, possa esservi stata oltre all'influenza di una consolidata linea di pensiero risalente alla tradizione antica la parallela presa d'atto dell'ascesa di alcune figure femminili nelle corti europee dei secoli precedenti e del suo tempo⁴.

Nondimeno, particolari passaggi del trattato maggiore del Barone de la Brède riflettono posizioni pregiudiziali nei confronti delle donne con esiti differenti a seconda delle forme di governo, come l'idea di una loro propensione ad atteggiamenti intollerabili quali discordie, indiscrezioni, gelosie, tali da renderle negli ordinamenti monarchici facile strumento di chi avesse fatto leva sulla loro fra-

1989; Schaub 1995; McAlpin 2000; Jeng 2017; Radica 2023 che ha rimarcato l'attenzione dell'autore per costumi e statuto femminili da definirsi in rapporto alle concrete condizioni della vita domestica e civile, con ruoli e spazi delle donne distinti in qualità di membri della famiglia e di soggetti sottoposti a regimi giuridici che ne delineano sotto vari aspetti la posizione subalterna al coniuge.

² Sul punto, oltre Hoffmann 1977, pp. 330-351, cfr. Schaub 2023.

³ Montesquieu, *De l'Esprit des Lois*, VII, 17, *De l'administration des femmes*: «Il est contre la raison et contre la nature que les femmes soient maîtresses dans la maison, comme cela étoit établi chez les Égyptiens; mais il ne l'est pas qu'elles gouvernent un empire. Dans le premier cas, l'état de foiblesse où elles sont ne leur permet pas la prééminence: dans le second, leur foiblesse même leur donne plus de douceur et de modération; ce qui peut faire un bon gouvernement, plutôt que les vertus dures et féroces» (il passo è tratto dall'edizione Caillois 1951, p. 348. A tale edizione si riferiscono anche i luoghi citati nelle note che seguono, sia dell'*Esprit des lois*, che delle *Lettres persanes* e delle *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*).

⁴ Sulle preoccupazioni dei pensatori illuministi, fra cui Montesquieu, circa il potere crescente delle donne e la possibilità che partecipassero attivamente alla vita politica cfr. Outram 2006, pp. 118-119.

gilità e la loro vanità assecondandone l'amore per il lusso⁵. Analogamente emergono giudizi severi sul rapporto fra avvenenza muliebre e facoltà di esercizio della ragione, richiamato a supporto della necessità di sottomettere le donne senza riconoscere loro in vecchiaia un *empire* non concesso in giovinezza neppure dalla bellezza⁶. In questo contesto, che accreditando agli uomini quale fattore di naturale distinzione la *force* e la *raison*, riconosceva di fatto nel matrimonio uno stato desiderabile per creature capaci di esercitare in modo mutevole nel corso del tempo il proprio ascendente sull'universo maschile attraverso l'aspetto fisico e il fascino, Montesquieu poneva l'accento anche sul variare dei costumi coniugali in rapporto al variare delle aree climatiche. In tal senso, il raggiungimento più tardivo in quelle temperate da parte delle donne della capacità di generare e il possesso di «plus de raison et de connoissances» al momento delle nozze, avrebbe comportato la possibilità di introdurre oltre alla monogamia anche «une espèce d'égalité dans les deux sexes». Un'acquisizione il cui significato può essere inteso anche in rapporto ad un altro passaggio in cui notiamo, oltre ad

⁵ Montesquieu, *De l'Esprit des Lois*, VII, 9, *De la condition des femmes dans les divers gouvernements*, p. 341: «Les femmes ont peu de retenue dans les monarchies, parce que, la distinction des rangs les appelant à la cour, elles y vont prendre cet esprit de liberté qui est à peu près le seul qu'on y tolère. Chacun se sert de leurs agréments et de leurs passions pour avancer sa fortune; et comme leur foiblesse ne leur permet pas l'orgueil, mais la vanité, le luxe y règne toujours avec elles. Dans les États despotiques, les femmes n'introduisent point le luxe; mais elles sont elles-mêmes un objet du luxe. Elles doivent être extrêmement esclaves. Chacun suit l'esprit du gouvernement, et porte chez soi ce qu'il voit établi ailleurs. Comme les lois y sont sévères et exécutées sur-le-champ, on a peur que la liberté des femmes n'y fasse des affaires. Leurs brouilleries, leurs indiscretions, leurs répugnances, leurs penchants, leurs jalousies, leurs piques, cet art qu'ont les petites âmes d'intéresser les grandes, n'y sauroient être sans conséquence. De plus, comme dans ces États les princes se jouent de la nature humaine, ils ont plusieurs femmes, et mille considérations les obligent de les renfermer. Dans les républiques, les femmes sont libres par les lois, et captivées par les mœurs; le luxe en est banni, et avec lui la corruption et les vices».

⁶ Cfr. Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, XVI, 2, *Que dans les pays du midi il y a dans les deux sexes une inégalité naturelle*, p. 509.

“Une certaine gravité de mœurs”: norme giuridiche e concezione della donna

un nuovo riferimento all’impatto del clima sulla natura femminile, anche la fiducia che nei *pays du Nord* la natura meno passionale delle donne rendesse più agevole guidarle, consentendo di impostare in modo più equilibrato le relazioni fra i due sessi, fino a far apparire quello muliebre, in ragione della sua grazia, un ornamento per la società⁷.

2. La repressione della licenziosità muliebre in ambito romano: fra strumentalizzazione e limiti

Volendo interrogarsi più specificamente sulle posizioni maturate da Montesquieu sulla condizione e lo *status* giuridico delle donne nell’antica Roma e l’interpretazione che intese proporre nell’*Esprit des lois*, al di là della ricostruzione storiografica, conviene tener presente sul piano generale che egli ne ammettesse un ruolo «utile alla buona conduzione della cosa pubblica», suggerendo un’ideale conciliazione di limiti derivanti da contesti e fattori differenti, sì da circoscriverne libertà ed eccessi e consentirne l’espressione di qualità positive nella sfera privata, come l’obbedienza al coniuge all’interno delle pareti domestiche, fondamentale contro i rischi di disgregazione sociale derivanti da forme di malcostume quali l’adulterio⁸.

In questa direzione, meritano attenzione alcune sezioni del libro VII dell’opera dove, dopo un’articolata discussione sul lusso e le leggi suntuarie⁹, non priva di richiami alle decisioni assunte per la *correction des mœurs et du luxe des femmes* da Augusto e poi da Tiberio, identificato il *luxe* quale causa in grado di decretare la fine

⁷ Cfr. Montesquieu, *De l’Esprit des lois*, XVI, 11, *De la servitude domestique indépendante de la polygamie*, p. 517.

⁸ Come globalmente rimarcato da Tortarolo 1997, spec. p. 237.

⁹ Cfr. Montesquieu, *De l’Esprit des lois*, VII, 1-7, pp. 332-340. Sulle posizioni dell’autore circa la ricerca della ricchezza e del lusso quale indizio di degenerazione scaturita dall’abbandono della *vertu* cfr. anche Montesquieu, *Esprit des Lois*, III, 3, p. 252.

degli ordinamenti repubblicani¹⁰, l'autore formulava una riflessione emblematica per comprendere ch'egli considerasse la buona condotta delle donne in primo luogo un aspetto ineludibile per il buon funzionamento di un ordinamento statale. In tale contesto, notiamo l'acquisizione della loro incontinenza come la peggiore delle sciagure, foriera di conseguenze deleterie sulla stabilità delle costituzioni, in ragione della quale Montesquieu riteneva che i buoni legislatori avessero perseguito *une certaine gravité de mœurs* sul piano legislativo attraverso misure adatte a reprimere finanche forme inutili di galanteria, poiché andava bandito non soltanto il vizio, ma anche la sua semplice parvenza¹¹.

Nella medesima cornice, ispirata da apprezzamento per il primato espresso dalle *villes grecques* quanto a virtù, castità, sempli-

¹⁰ Cfr. Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, VII, 4, *Des lois somptuaires dans les monarchies*, pp. 336-337 dove l'autore metteva a frutto quanto letto in Cass. Dio 54.16.3 a proposito dell'intervento augusteo, nonché in Tac. *Ann.* III, 52-53 per quello tiberiano, in risposta alla proposta di ripristinare la normativa suntuaria caduta in desuetudine, avanzata dagli edili nel 22 d.C. In tale contesto, va peraltro notato il giudizio lapidario riservato da Montesquieu alle risposte con cui, stando al resoconto dioneo, il primo avrebbe tacitato le richieste *importunes* dei senatori: tale atteggiamento di favore verso il lusso, tipico delle monarchie, era rivelatore del regime autocratico introdotto da Augusto: «C'est qu'il fonde une monarchie, et dissolvait une république». Per ulteriori precisazioni sull'interpretazione di Montesquieu della condotta dell'artefice del principato, cfr. Mastrosera 2012; Mastrosera 2018, pp. 290-295; Mastrosera 2023, pp. 60-61, con bibliografia anteriore.

¹¹ Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, VII, 8, *De la continence publique*, pp. 340-341: «Il y a tant d'imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur âme en est si fort dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant d'autres, que l'on peut regarder, dans un État populaire, l'incontinence publique comme le dernier des malheurs, et la certitude d'un changement dans la constitution. Aussi les bons législateurs y ont-ils exigé des femmes une certaine gravité de mœurs. Ils ont pros crit de leurs républiques non seulement le vice, mais l'apparence même du vice. Ils ont banni jusqu'à ce commerce de galanterie qui produit l'oisiveté, qui fait que les femmes corrompent avant même d'être corrompues, qui donne un prix à tous les riens, et rabaisse ce qui est important, et qui fait que l'on ne se conduit plus que sur les maximes du ridicule, que les femmes s'entendent si bien à établir».

cità femminili¹², volgendo lo sguardo alle istituzioni introdotte nell’Urbe per vigilare sui comportamenti delle donne, dopo aver sottolineato la mancata attribuzione di una specifica competenza sul punto alla magistratura della censura, il Barone si appuntava sul *tribunal domestique*¹³, alludendo con ciò ad un regime giurisdizionale familiare distinto da quello pubblico, che nell’antica Roma avrebbe permesso al *pater familias* di essere affiancato da congiunti o da altri personaggi autorevoli, nel giudicare imputazioni a carico di sottoposti alla sua *patria potestas*. Pur non consentendo il suo riferimento di intendere in che misura presupponesse l’esistenza di un effettivo tribunale domestico attivo con procedure analoghe a quelle adottate nei processi penali, ovvero in grado di sostituirsi alla giurisdizione ordinaria della *civitas*, o piuttosto di un consesso sulla cui convocazione non vigesse alcun obbligo per il *pater familias*, nella libertà di scelta del quale sarebbe rientrata per consuetudine anche la facoltà di ricorrervi così come l’identificazione dei membri chiamati a farne parte¹⁴, è significativo che

¹² Cfr. Montesquieu, *De l’Esprit des lois*, VII, 9, *De la condition des femmes dans les divers gouvernements*, pp. 341-342. Sull’apprezzamento riservato più in generale dall’autore all’ordinamento politico greco cfr. Felice 2012, pp. 8-9; Cambiano 2018, pp. 162-163.

¹³ Montesquieu, *De l’Esprit des lois*, VII, 10, *Du tribunal domestique chez les Romains*, p. 342: «Les Romains n’avoient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n’avoient l’œil sur elles que comme sur le reste de la république. L’institution du tribunal domestique suppléa à la magistrature établie chez les Grecs. Le mari assemloit les parents de la femme, et la jugeait devant eux». In tale contesto merita d’essere sottolineato che Montesquieu riconoscesse al marito, e non al padre, il diritto di convocare i congiunti della moglie e di sottoporla a giudizio in loro presenza, facendo leva su una testimonianza di Dion. Hal. *Ant. Rom.* II, 25 (6) che ascriveva la misura a Romolo, richiamata nella nota *ad loc. cit.* Sull’uso dello storico greco da parte di Montesquieu cfr. Martin 1987.

¹⁴ Sul punto, ampiamente dibattuto dalla storiografia moderna, oltre Volterra 1948, che poneva l’accento sull’inesistenza presso le fonti antiche di indizi della sussistenza di un tribunale domestico con effettiva ed autonoma giurisdizione, cfr. Fayer 1994, pp. 133-135; nonché fra i lavori più recenti, anche per la discussione delle posizioni anteriori, Russo Ruggeri 2009; Russo Ruggeri 2010; Donadio 2012; Ramon 2015; Viarengo 2024.

Montesquieu ne assumesse il ruolo in chiave storica e ne rimarcasse l'efficacia di strumento adatto ad assicurare all'ordinamento repubblicano il controllo dei costumi muliebri. Al contempo, va notato che egli ne evidenziava tuttavia l'arbitrarietà sanzionatoria derivante dalla difficoltà di prescrivere sul piano delle leggi, cioè generale, il rispetto di qualità comportamentali riguardanti invece il piano individuale, come la pudicizia:

Ce tribunal maintenoit les mœurs dans la république. Mais ces mêmes mœurs maintenoient ce tribunal. Il devoit juger non seulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir. Les peines de ce tribunal devoient être arbitraires, et l'étoient en effet; car, tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie, ne peut guère être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même. Le tribunal domestique regardoit la conduite générale des femmes¹⁵.

Al di là di considerazioni che riflettono l'acume di Montesquieu nell'operare una chiara distinzione sulla prescrittività di buoni costumi per via legislativa e l'osservanza spontanea della buona condotta, il seguito dell'analisi denota la valorizzazione del carattere perentorio della persecuzione prevista dai Romani anche in sede pubblica contro i comportamenti licenziosi e *in primis* contro l'adulterio, ritenuto un vero e proprio crimine. Una linea sanzionatoria in cui la ricostruzione del filosofo-giurista identificava la soluzione dettata dall'interesse dello stato non solo a reprimere la sregolatezza femminile, bensì anche l'eventualità che coinvolgesse i mariti altrettanto incontinenti o addirittura propensi a nascondere la lascivia delle mogli senza sottoporla a punizione, ad ignorarla anziché vendicarla:

Mais il y avoit un crime qui, outre l'animadversion de ce tribunal, étoit encore soumis à une accusation publique: c'étoit l'adultère; soit que, dans une république, une si grande violation

¹⁵ Montesquieu, *De l'Esprit des lois* VII, 10, *Du tribunal domestique chez les Romains*, pp. 342-343.

“Une certaine gravité de mœurs”: norme giuridiche e concezione della donna

de mœurs intéressât le gouvernement; soit que le dérèglement de la femme pût faire soupçonner celui du mari; soit enfin que l’on craignit que les honnêtes gens mêmes n’aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l’ignorer que le venger¹⁶.

In questa cornice, l’evocazione in un passaggio successivo in termini non positivi dell’indebolimento, con l’avanzare del tempo, del tribunale domestico e dell’accusa pubblica, in concomitanza con il declino dell’ordinamento repubblicano e dei buoni costumi che aveva salvaguardato¹⁷, lascia intuire la posizione complessivamente favorevole di Montesquieu sulla repressione dell’immoralità femminile globalmente garantita dal sistema familiare romano, prima dell’introduzione delle *quaestiones perpetuae* e della ripartizione giurisdizionale che aveva comportato, indebolendo l’efficacia dell’organo fin dalle origini deputato a vigilare su quella. Al contempo, se ne ricava che a giudizio dell’autore, impegnato a valutare in prospettiva evolutiva e politico-comparativa i fattori di declino della buona condotta delle donne, il timore di un uso improprio avesse contribuito a far cessare il ricorso all’accusa pubblica a loro carico e analogamente avesse inciso una prescrizione della *Iulia de adulteriis coercendis* con cui si ammetteva la possibilità di accusare una donna di adulterio solo dopo aver provveduto all’incriminazione del marito con l’accusa di averne favorito la sregolatezza, in tal modo praticamente annullando il ricorso all’accusa contro la donna:

La loi Julia ordonna qu’on ne pourroit accuser une femme d’adultère, qu’après avoir accusé son mari de favoriser ses dérèglements; ce qui restreignit beaucoup cette accusation, et l’anéantit pour ainsi dire¹⁸.

Corredata da una nota che fa inoltre intravedere l’apprezzamento di Montesquieu per la posteriore misura abrogativa di Costantino, a suo dire intervenuto per impedire l’ingerenza indegna

¹⁶ Ivi, p. 343.

¹⁷ Cfr. Montesquieu, *De l’Esprit des lois*, VII, 11, *Comment les institutions changèrent a Rome avec le gouvernement*, p. 343.

¹⁸ Ivi, p. 344.

di estranei in vicende familiari private¹⁹, il richiamo nel passo alla legge *Iulia de adulteriis coercendis*, con cui come è noto fra il 18 e il 16 a.C. su iniziativa di Augusto i comportamenti licenziosi e gli adulterii divennero imputabili in capo ad un preciso *crimen*²⁰, si segnala – come detto – per il riferimento alla perseguibilità della donna adultera solo dopo (cioè a condizione che) vi fosse già stata la persecuzione del marito per favoreggiamento.

Al di là del cogliere in ciò una delle cause che avevano contribuito a limitare il ricorso a tale accusa e dunque un fattore che aveva indebolito la possibilità di controllare l'osservanza dei buoni costumi muliebri, l'interpretazione di Montesquieu appare tanto più rimarchevole se per converso rammentiamo che storicamente la *lex Iulia de adulteriis coercendis* non vincolava affatto la persecuzione pubblica del reato a carico della donna alla condizione di una preesistente persecuzione del marito per favoreggiamento (ovvero per *lenocinium*), costituendo l'*adulterium* un *crimen* di per sé addebitabile al coniuge, che in effetti lo aveva subito, solo qualora non si fosse attivato per denunciare l'uomo colto in flagranza di adulterio con la propria moglie o non divorziasse prontamente da lei²¹. Benché non sia agevole chiarire eventuali motivazioni sottese alla lettura proposta dall'autore nel passo, non coerente con le prescrizioni previste dalla norma augustea quale restituita da

¹⁹ *Ibid.*: «Constantin l'ota entièrement: "C'est une chose indigne, disoit-il, que des mariages tranquilles soient troublés par l'audace des étrangers"». Sull'innovazione apportata da Costantino con una costituzione pubblicata a Nicomedia nel 326 conservata in *Cod. Th.* 9.7.2 e poi in *Cod. Iust.* 9.9.29(30), intesa a limitare il diritto di persecuzione della donna adultera alle *proximae necessariaeque personae* e a ridurre con ciò il carattere pubblico del *crimen*, riservando al marito l'accusa *iure mariti vel patris* cfr. Fayer 2005, pp. 326-337.

²⁰ Sulla misura, anche in rapporto all'intervento complessivo a tutela del matrimonio intrapreso da Augusto con la *Lex Iulia de maritandis ordinibus*, di poco anteriore, ci limitiamo qui a rinviare a Astolfi 1996; Rizzelli 1997; Fayer 2005, pp. 212-326; Severy 2003, pp. 52-56; 232-251; Spagnuolo Vigorita 2010; Ferrary 2012; Evans Grubbs 2019; Bonin 2020; Moreau 2020; Mastrorosa 2025. Per un quadro sullo statuto femminile in età augustea cfr. Coppola Bisazza 2016; Rohr Vio 2023.

²¹ Sul punto basti qui il rinvio alla discussione in Rizzelli 1997, pp. 123-170.

una tradizione testuale pur complessa, occorre rilevare ch'essa annetteva al coinvolgimento maschile nella misura introdotta dal provvedimento il ruolo di deterrente in sé sufficiente a far desistere dal contestare il *crimen* anche alle donne, facendo implicitamente derivare dall'attenzione rivolta alla salvaguardia della reputazione maschile la disincentivazione di una adeguata tutela della buona condotta femminile.

Del resto, è significativo che, dopo aver richiamato alla fine del capitolo l'inadeguatezza di una legge di tenore analogo voluta in età moderna da papa Sisto V (1585-1590)²², che aveva tentato di incrementare le denunce di comportamenti impropri delle mogli prevedendo la condanna a morte dei mariti che non vi avessero provveduto²³, il ragionamento di Montesquieu non si limitasse a rammentare l'insofferenza delle donne all'assoggettamento all'istituto della *tutela* perpetua gravante su di esse nell'antica Roma e anche presso i popoli germanici, che introdussero l'istituto nelle monarchie da loro fondate²⁴. Piuttosto, tornando a discutere della *lex Iulia de adulteriis* nella cornice di considerazioni concernenti le pene volute dagli imperatori per combattere la dissolutezza femminile, Montesquieu ne traeva occasione per denunciare le distorsioni che ne erano derivate sul piano applicativo innanzitutto ad

²² Si tratta della bolla *Ad compescendam*, promulgata nel novembre del 1586, di cui Montesquieu traeva notizia dalla biografia del pontefice scritta da Gregorio Leti (Ginevra, 1669). Per il testo di questa misura legislativa assai severa introdotta da Sisto V contro particolari casi di adulterii, stupri e lenocinii commessi a Roma, crimini per i quali prevedeva la pena di morte, cfr. *Magnum Bullarium Romanum*, t. II, Lugduni, 1673, pp. 559-560.

²³ Cfr. Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, VII, 11, p. 344: «Sixte-Quint sembla vouloir renouveler l'accusation publique».

²⁴ Cfr. Montesquieu, *De l'Esprit des lois* VII, 12, *De la tutelle des femmes chez les Romains*, p. 344: «Les institutions des Romains mettoient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu'elles ne fussent sous l'autorité d'un mari. Cette tutelle étoit donnée au plus proche des parents par mâles; et il paroît, par une expression vulgaire, qu'elles étoient très gênées. Cela étoit bon pour la république, et n'étoit point nécessaire dans la monarchie. Il paroît, par les divers codes des lois des barbares, que les femmes, chez les premiers Germains, étoient aussi dans une perpétuelle tutelle. Cet usage passa dans les monarchies qu'ils fondèrent; mais il ne subsista pas».

opera di Augusto e Tiberio, con effetto prevalente sulle componenti dell'*ordo* senatorio, nonché per accennare ai bilanci nient'affatto lusinghieri che da ciò avevano ricavato gli storici antichi:

La loi Julia établit une peine contre l'adultère. Mais, bien loin que cette loi, et celles que l'on fit depuis là-dessus, fussent une marque de la bonté des mœurs, elles furent au contraire une marque de leur dépravation. Tout le système politique à l'égard des femmes changea dans la monarchie. Il ne fut plus question d'établir chez elles la pureté des mœurs, mais de punir leurs crimes. On ne faisoit de nouvelles lois pour punir ces crimes, que parce qu'on ne punissoit plus les violations, qui n'étoient point ces crimes. L'affreux débordement des mœurs obligeoit bien les empereurs de faire des lois pour arrêter à un certain point l'impudicité; mais leur intention ne fut pas de corriger les mœurs en général. Des faits positifs, rapportés par les historiens, prouvent plus cela que toutes ces lois ne sauroient prouver le contraire. On peut voir dans Dion la conduite d'Auguste à cet égard, et comment il éluda, et dans sa préture et dans sa censure, les demandes qui lui furent faites. On trouve bien dans les historiens des jugements rigides, rendus, sous Auguste et sous Tibère, contre l'impudicité de quelques dames romaines; mais en nous faisant connoître l'esprit de ces règnes, ils nous font connoître l'esprit de ces jugements. Auguste et Tibère songèrent principalement à punir les débauches de leurs parentes. Ils ne punissoient point le dérèglement des mœurs, mais un certain crime d'impiété ou de lèse-majesté qu'ils avoient inventé, utile pour le respect, utile pour leur vengeance. De là vient que les auteurs romains s'élèvent si fort contre cette tyrannie. La peine de la loi Julia étoit légère. Les empereurs voulurent que, dans les jugements, on augmentât la peine de la loi qu'ils avoient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n'examinaient pas si les femmes méritoient d'être punies, mais si l'on avait violé la loi pour les punir. Une des principales tyrannies de Tibère fut l'abus qu'il fit des anciennes lois. Quand il voulut punir quelque dame romaine au delà de la peine portée par la loi Julia, il rétablit contre elle le tribunal domestique. Ces dispositions, à l'égard des femmes, ne regardoient que les familles des sénateurs, et non pas celles du peuple. On vouloit des prétextes aux accusations contre les grands; et les déportements des femmes en pouvoient fournir sans nombre. Enfin ce que j'ai dit, que la bonté des mœurs n'est pas le principe du gouvernement d'un seul, ne se vérifia jamais mieux que sous ces

“Une certaine gravité de mœurs”: norme giuridiche e concezione della donna

premiers empereurs; et si l'on en doutoit, on n'auroit qu'à lire
Tacite, Suétone, Juvénal et Martial²⁵.

Concepita ancora una volta a partire dal recupero di informazioni tratte da una pluralità di fonti antiche, comprendente anche autori capaci attraverso la vena satirica ed epigrammatica di interpretare con spirito graffiante l'esito insufficiente delle misure di moralizzazione promosse da Augusto e poi dal successore, la riflessione formulata in questo passo denota come allineandosi alla storiografia antica Montesquieu ponesse l'accento sull'abuso strumentale fattone all'interno dell'ordinamento altoimperiale. Una posizione significativa, in quanto oltre ad aderire alla linea di interpreti come Tacito e Cassio Dione, impegnati a rendere conto dell'inasprirsi nell'alto principato di procedimenti giudiziari riguardanti il reato di adulterio, ci lascia scoprire che a giudizio dell'interprete de la Brede esso non avesse ottenuto adeguata attenzione da parte di governanti mai realmente intenzionati a correggere il malcostume femminile in un'età di degrado quale gli appariva quella imperiale, o nella migliore delle ipotesi interessati solo a punire i comportamenti impropri delle donne della propria famiglia, come nel caso di Augusto e Tiberio. Ma al di là di considerazioni che denotano l'acquisizione di posizioni accreditate dalle fonti a proposito dell'abuso di incriminazioni per *laesa maiestas* verificatosi all'inizio del principato giulio-claudio e del clima di vessazione generatosi nei confronti dell'aristocrazia senatoria, il bilancio di Montesquieu si spingeva oltre: appuntandosi sull'imperversare della dissolutezza femminile, ampliava lo sguardo sì da far emergere che attraverso la malintesa applicazione di una norma concepita per combatterla, nel I secolo si era consumato un dissidio radicale fra i primi imperatori e la nobiltà.

In quest'ottica, che comunque riconosceva nella tutela dei buoni costumi delle donne un fattore di impatto rilevante al di là del piano etico ed individuale, ineludibile cioè sotto il profilo politico, meritano attenzione anche i capitoli finali del libro VII del-

²⁵ Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, VII 13, *Des peines établies par les empereurs contre les débauches des femmes*, pp. 345-346.

l'*Esprit de lois* dove emerge un'interpretazione restrittiva del significato delle leggi suntuarie, prospettate quale strumento normativo introdotto dai censori per imporre la frugalità alle donne. Ne reca traccia l'accostamento alla *lex Oppia* (215 a.C.) specificamente riguardante i costumi femminili, della *lex Fannia* (161 a.C.) e della *Lex Licinia* (131/103 a.C.), per converso intese a colpire gli eccessi alimentari dei ceti più elevati, cioè l'attribuzione a queste ultime di una finalità inerente all'universo femminile che in verità non ebbero²⁶. In direzione analoga, si segnalano anche le riflessioni svolte in un altro luogo a proposito dell'istituto della dote, da Montesquieu giudicata ammissibile all'interno di un ordinamento monarchico al fine di garantire l'agiatezza dei mariti, ma inutile in quello repubblicano che avrebbe dovuto mantenersi alieno dal lusso e tanto più in quello dispotico che ne avrebbe previsto una condizione di assoggettamento analoga a quella delle schiave²⁷. Al di là della distinzione, in sé coerente con la tripartizione adottata dall'autore sotto il profilo delle forme politico-istituzionali²⁸, ne ricaviamo l'adesione all'idea di una naturale subalternità delle donne coerente con i loro limiti comportamentali, del resto riflessa anche dall'affermazione contenuta nel seguito del discorso a proposito del loro scarso interesse per gli affari domestici e la cura della casa, ad occuparsi della quale in ambito francese le avrebbe indotte la comunanza dei beni prevista dalle leggi. Al contempo cogliamo

²⁶ Cfr. Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, VII, 14, *Lois somptuaires chez les Romains*, pp. 346-347: «Nous avons parlé de l'incontinence publique, parce qu'elle est jointe avec le luxe, qu'elle en est toujours suivie, et qu'elle le suit toujours. Si vous laissez en liberté les mouvements du cœur, comment pourrez-vous gêner les faiblesses de l'esprit? A Rome, outre les institutions générales, les censeurs firent faire, par les magistrats, plusieurs lois particulières, pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les lois *Fannienne*, *Licinienne* et *Oppienne* eurent cet objet».

²⁷ Cfr. Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, VII, 15 *Des dots et des avantages nuptiaux dans les diverses constitutions*, p. 347.

²⁸ Cfr. *Considérations* 8 (Montesquieu 1951, ed. Caillois, pp. 111-116); per ulteriori precisazioni e indicazioni bibliografiche sull'adesione dell'autore al modello della costituzione mista d'ispirazione antica (cfr. Polyb. 6.11-18), si veda Mastrorosa 2023, pp. 59-60, n. 11.

“Une certaine gravité de mœurs”: norme giuridiche e concezione della donna

anche l’opposizione di Montesquieu alla possibilità che le donne avessero comunque un accesso diretto alle risorse patrimoniali, reputato un pericoloso viatico verso l’amore per il lusso. Al di là di considerazioni ispirate dall’intento di riflettere in chiave teoretico-politica sull’efficacia di misure previste dall’ordinamento romano nei loro confronti, ulteriori passaggi dell’*Esprit de lois* permettono di cogliere la tendenza dell’autore a inquadrare in chiave strumentale lo statuto ad esse riconosciuto nei secoli in cui l’Urbe realizzò la sua ascesa, come lascia intuire l’apprezzamento per il costume vigente fra i Sanniti, di cui Montesquieu rammentava l’uso di concedere ai giovani capaci di dar prova delle qualità più desiderabili sul piano civico, la possibilità di scegliersi per moglie la fanciulla che volevano²⁹.

3. Spazi d’elezione del femminile: matrimonio e procreazione

Malgrado posizioni come le precedenti, altri luoghi del trattato maggiore del Barone de la Brede, dedicati a particolari aspetti di un istituto come il matrimonio, fondamentale per comprendere la condizione delle donne nell’antica Roma, consentono di rilevarne, insieme ad un uso selettivo delle fonti storiche e giuridiche, l’approccio critico sui limiti previsti a loro carico dall’ordinamento romano. In tal senso, le considerazioni dedicate all’introduzione e alla gestione del *repudium*³⁰, lasciano emergere non solo l’attenzione prestata da Montesquieu alla differenza fra il carattere unilaterale di quest’ultimo, fondato sulla volontà e il vantaggio di una delle due parti, e la condivisione della decisione insita nel divorzio, in quanto atto di scioglimento delle nozze a partire dal mutuo consenso in caso di incompatibilità reciproca. Piuttosto, vi cogliamo la denuncia della durezza di una norma risalente al fondatore dell’Urbe che impediva alle donne di ricorrere al ripudio, talvolta per

²⁹ Cfr. Montesquieu, *De l’Esprit des lois*, VII, 16 *Belle coutume des Samnites*, p. 348.

³⁰ Cfr. Montesquieu, *De l’Esprit des lois*, XVI, 16, *De la répudiation et du divorce chez les Romains*, pp. 520-522.

loro necessario, riconoscevano la prerogativa solo all'uomo, di per sé favorito da una posizione di superiorità all'interno delle pareti domestiche concepita anche come facoltà coercitiva. Oltre a identificarvi la concessione alla componente maschile della coppia dell'opportunità di abusare ulteriormente di una condizione di predominio, la sua valutazione rifletteva insieme alla consapevolezza della condizione d'inferiorità delle donne all'interno del vincolo matrimoniale, anche l'idea che in fondo esse dovessero e potessero disporre di un unico *medium* relazionale rappresentato dalla bellezza fisica assicurata dalla giovinezza, pur delimitato dal tempo.

Partendo da questa posizione non stupisce che, occupandosi più specificamente dell'introduzione del ripudio a Roma³¹, dopo aver richiamato in termini adesivi il giudizio plutarco sulla eccessiva severità della norma romulea che concedeva di avvalersene solo agli uomini³², menzionando il riconoscimento posteriore della facoltà di ricorrervi anche alle donne romane Montesquieu ne ricavasse lo spunto non solo per ascrivere alla fase decemvirale la ricezione in ambito romano di quanto già previsto a loro vantaggio dalle leggi ateniesi, bensì per indugiare sulla datazione del più antico caso di scioglimento del vincolo coniugale attestato nella storia dell'Urbe. In tal senso, dopo aver messo in discussione il contenuto di testimonianze discordanti sulla cronologia dell'episodio che aveva visto protagonista Carvilio Ruga, pronto a ripudiare la moglie in ragione della sua sterilità, tratte da Dionigi di Alicarnasso, Valerio Massimo, Gellio, il suo ragionamento accreditava quella proposta dalla versione plutarca che collocava l'episodio poco prima dell'inizio dell'età repubblicana, reputandola più adatta a dimostrare l'ingresso della prassi anteriormente alla fase in cui la codificazione decemvirale aveva poi provveduto a ratificare quanto

³¹ Sul tema oltre Corbett 1930, pp. 218-248, cfr. Robleda 1982; Fernández Baquero 1987; Ruiz Fernández 1988; Giunti 2004, pp. 316-338; Astolfi 2014, pp. 359-390; Mastrorosa 2016; Agnati 2017.

³² In caso di adulterio, di tentativo di avvelenamento e di falsificazione delle chiavi da parte della moglie: vd. Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, XVI, 16, *De la répudiation et du divorce chez les Romains*, p. 520. Cfr. Plut. *Rom.* 22.

“Une certaine gravité de moeurs”: norme giuridiche e concezione della donna

già invalso nell'uso³³. In questo orizzonte, attento a recuperare il rapporto fra evoluzione della prassi e capacità dell'ordinamento di recepirlo sul piano normativo, merita d'essere notata la lettura politica avanzata nel seguito del passo a proposito della reazione suscitata dalla scelta di Carvilio Ruga, secondo le fonti innamorato della moglie ma pronto ad ovviare alla sua incapacità di procreare col ripudio per tener fede al giuramento fatto di generare figli per la repubblica in ottemperanza alla richiesta dei censori e perciò anche ad attirarsi l'ostilità del popolo, a giudizio di Montesquieu in verità contrariato non tanto dalla sua decisione quanto dall'accettazione del giogo impostogli dai magistrati³⁴.

Un'interpretazione significativa, dietro cui possiamo intravedere l'implicita adesione dell'autore all'accezione civica della fun-

³³ Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, XVI, 16, *De la répudiation et du divorce chez les Romains*, p. 521. Cfr. Dion. Hal. *Ant. Rom.* II, 25, 7 per l'attribuzione al 234 a.C.; Val. Max, II, 1, 4 al 604 a.C.; Gell. XVII, 21, 44 al 235 a.C.; Gell. IV, 3, al 231 a.C.; Plut. *Quaest. Rom.* 14, 267c; *Comp. Thes. et Rom.* 6, 4; *Comp. Lyc. et Num.* 3, 13 al 524 a.C. Per la discussione delle diverse datazioni attestate dalle fonti antiche per il ripudio di Carvilio Ruga cfr. Fayer 2005, pp. 78-81 (che parla invero di divorzio, stante l'uso in buona parte fungibile dei due termini nelle fonti), nonché tra i contributi più recenti Jacobs 2009.

³⁴ Cfr. Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, XVI, 16, *De la répudiation et du divorce chez les Romains*, p. 522: «Les auteurs que j'ai cités disent que Carvilius Ruga aimoit sa femme; mais qu'à cause de sa stérilité, les censeurs lui firent faire serment qu'il la répudioit, afin qu'il pût donner des enfants à la république; et que cela le rendit odieux au peuple. Il faut connoître le génie du peuple romain pour découvrir la vraie cause de la haine qu'il conçut pour Carvilius. Ce n'est point parce que Carvilius répudia sa femme qu'il tomba dans la disgrâce du peuple: c'est une chose dont le peuple ne s'embarrassoit pas. Mais Carvilius avoit fait un serment aux censeurs, qu'attendu la stérilité de sa femme, il la répudioit pour donner des enfants à la république. C'étoit un joug que le peuple voyoit que les censeurs alloient mettre sur lui. Je ferai voir, dans la suite de cet ouvrage, les répugnances qu'il eut toujours pour des règlements pareils. Mais d'où peut venir une telle contradiction entre ces auteurs? Le voici: Plutarque a examiné un fait, et les autres ont raconté une merveille». Per l'origine della notizia riguardante l'opposizione popolare suscitata dalla decisione di Carvilio cfr. Dion. Hal. *Ant. Rom.* II, 25, 7.

zione delle nozze presupposta dall'etica romana³⁵, del resto riflessa anche dal bilancio espresso in un altro luogo dell'*Esprit des lois* dove, tornando a menzionare le leggi matrimoniali varate da Augusto nell'arco di un trentennio³⁶, il filosofo-storico del diritto rievocava con perizia vari aspetti³⁷ di quella che gli appariva la parte più bella delle leggi civili romane e che si sostanziava in un ricco *corpus* di norme, frutto di un riconoscibile sforzo sistematico:

Cette loi d'Auguste fut proprement un code de lois, et un corps systématique de tous les règlements qu'on pouvait faire sur ce sujet. On y refondit les lois Juliennes, et on leur donna plus de force; elles ont tant de vues, elles influent sur tant de choses, qu'elles forment la plus belle partie des lois civiles des Romains³⁸.

Montesquieu non nutriva dubbi sul fatto che si fosse trattato di provvedimenti normativi varati innanzitutto per il bisogno dei Romani di fronteggiare il depauperamento demografico causato dalle guerre, non solo quelle contro nemici esterni, ma ancor più dalle discordie civili e dalle proscrizioni, situazione aggravata dalla diminuzione dei matrimoni dovuta al disinteresse verso le nozze generato dalla corruzione dei costumi e dal declino morale, che aveva pesato su un'istituzione del cui valore naturale egli riteneva che chiunque avrebbe dovuto farsi custode. Per porre riparo a tale crisi già Cesare era intervenuto con premi e divieti cui era seguito un piano complessivo a favore della formazione di nuove famiglie e a sostegno della natalità promosso dall'artefice del Principato: un programma politico perseguito con fermezza e convinzione che aveva incontrato tuttavia molti ostacoli e resistenze, tanto da indurre l'imperatore ad intervenire in prima persona a sostegno della *Lex Papia Poppaea* con l'orazione della quale il Barone de la Brede traeva notizia da Cassio Dione, recuperandovi le argomentazioni con cui Augusto aveva reso conto delle sue scelte e ricordato ai concittadini che una città è fatta di uomini prima che di

³⁵ Cfr. Cic. *Off.* 1.17.54.

³⁶ Cfr. Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, XXIII, 21, *Des lois des Romains sur la propagation de l'espèce*, pp. 697-707, spec. 699.

³⁷ Cfr. *ivi*, pp. 700-703.

³⁸ *Ivi*, p. 699.

pietre e che il suo unico fine è garantire la perpetuità dello stato³⁹. Non va peraltro trascurato che riflettendo sullo smantellamento progressivo della legislazione matrimoniale da lui voluta, Montesquieu identificasse un fattore storico di forte incidenza nell’affermazione di tendenze filosofiche che proponevano come modello la vita speculativa e poi nella religione cristiana che individuava nella continenza la perfezione della vita cristiana, ascrivendo a Costantino e agli imperatori cristiani posteriori la demolizione scaturita dall’accordare vantaggi non a chi si risposava, ma a chi non si sposava affatto. In questa cornice, si affermava comunque il significato di una grande opera legislativa, di cui erano rimaste sparse ma consistenti tracce lungo la storia dell’impero, nelle fonti giuridiche non meno che in quelle teologiche, a riprova della sua importanza, recuperate e riassemblate con cura dall’autore:

On en trouve des morceaux dispersés dans les précieux fragments d’Ulprien; dans les lois du Digeste tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Papiennes; dans les historiens et les autres auteurs qui les ont citées; dans le code Théodosien qui les a abrogées; dans les Pères qui les ont censurées, sans doute avec un zèle louable pour les choses de l’autre vie, mais avec très peu de connaissance des affaires de celle-ci. [...] Des sectes de philosophie avoient déjà introduit dans l’empire un esprit d’éloignement pour les affaires [...]. De là une idée de perfection attachée à tout ce qui mène à une vie spéculative; de là l’éloignement pour les soins et les embarras d’une famille. La religion chrétienne, venant après

³⁹ Ivi, pp. 698-699: «Pendant que les maladies et les guerres nous enlèvent tant de citoyens, que deviendra la ville, si on ne contracte plus de mariages? La cité ne consiste point dans les maisons, les portiques, les places publiques: ce sont les hommes qui font la cité. Vous ne verrez point, comme dans les fables, sortir des hommes de dessous la terre pour prendre soin de vos affaires. Ce n’est point pour vivre seuls que vous restez dans le célibat: chacun de vous a des compagnes de sa table et de son lit, et vous ne cherchez que la paix dans vos dérèglements [...] Mon unique objet est la perpétuité de la république. J’ai augmenté les peines de ceux qui n’ont point obéi; et, à l’égard des récompenses, elles sont telles que je ne sache pas que la vertu en ait encore eu de plus grandes: il y en a de moindres qui portent mille gens à exposer leur vie; et celles-ci ne vous engageroient pas à prendre une femme et à nourrir des enfants?». Per l’orazione augustea cfr. Cass. Dio 56.2-9. nonché in merito Mastrorosa 2007.

la philosophie, fixa, pour ainsi dire, des idées que celle-ci n'avoit fait que préparer. [...] Il est certain que les changements de Constantin furent faits, ou sur des idées qui se rapportoient à l'établissement du christianisme, ou sur des idées prises de sa perfection⁴⁰.

4. Conclusioni

Nel complesso, osservazioni e giudizi formulati nei passaggi dell'*l'Esprit des lois* sopra considerati a proposito della linea adottata dai Romani in materia di controllo della condotta muliebre, lasciano emergere come addentrandosi lungo un sentiero diverso da quello che poco più di un quarto di secolo prima lo aveva indotto nelle *Lettres persanes*⁴¹ a delineare profili di femminilità sotto più aspetti riprovevoli, Montesquieu individuasse in alcune misure assunte durante la storia dell'Urbe il riflesso dell'attenzione prestata ai comportamenti delle donne, al loro statuto entro la *civitas* e all'identificazione della loro posizione ottimale nel contesto dell'ordinamento politico. Ne ricaviamo inoltre la consapevolezza di come la definizione dei loro spazi fosse stata condizionata da fattori diversi collegati innanzitutto all'evoluzione dei costumi prodottasi per ragioni varie e al tentativo di regolamentare a più riprese a livello statuale un istituto basilare come il matrimonio.

Nondimeno, alcune valutazioni riflettono anche lo sforzo dell'autore di conciliare la visione plurisecolare di una subalternità femminile determinata da limiti comportamentali ritenuti propri del genere, con la memoria del ruolo giocato da talune figure as-

⁴⁰ Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, XXIII, 21, *Des lois des Romains sur la propagation de l'espèce*, pp. 699, 705.

⁴¹ Cfr. *Lettres Persanes*, XXVI (Montesquieu 1949, ed. Caillois, pp. 168-170) a proposito della scarsa virtù riflessa dall'interesse per la cosmesi delle donne europee; LII (ivi, pp. 206-208) sul loro gusto di dissimulare l'invecchiamento; LV (ivi, pp. 211-212) sulla loro propensione all'infedeltà; CVII (ivi, pp. 290-291) dove indagando sul predominio acquisito in Francia dalle donne impegnate a rafforzare le proprie posizioni a corte, in grado di istituire vere e proprie reti capaci di influenzare ministri, magistrati, prelati, Montesquieu lamentava la loro capacità di stabilire relazioni di mutuo soccorso, tali da far pensare che avessero creato un nuovo stato nello stato.

surte a protagoniste fino alla tarda antichità⁴², a partire da una prospettiva che in ogni caso sapeva identificare ancora una volta nella storia romana un tesoro di esperienze comunque ineludibile⁴³. In quest’ottica, che denota la proficuità dell’approccio al contempo storiografico e teoretico adottato da Montesquieu sul tema, le sue posizioni possono offrire spunti utili per tornare ad interrogarsi sui caratteri del dibattito maturato in Francia nel XVIII secolo sulla concezione della donna e sull’incidenza che poté avere su di esso anche la riflessione sul suo evolversi in età romana.

Abstract.

Focussing on certain passages from the *Esprit des lois*, this contribution highlights Montesquieu’s tendency to consider the *status* of women in ancient Rome from both a legal and ethical perspective. In this regard, in addition to the author’s interest in approaching the subject from a political perspective, we note the emphasis placed on information useful for understanding its evolution in relation to marriage and his conviction that vigilance over women’s customs was a strong point of the Roman institutional system.

Keywords.

Montesquieu, *Esprit des lois*, Women in ancient Rome, Roman marriage, Repudiation.

Ida Gilda Mastrorosa

Università degli Studi di Firenze

idagilda.mastrorosa@unifi.it

⁴² Possiamo ricavarlo da altri contesti della produzione dell’autore come la menzione in *Considérations* 13 (Montesquieu 1951, ed. Caillois, pp. 137-138) di Cleopatra quale simbolo di femminilità connotata dalla civetteria e capace di soggiogare figure chiave della scena politica romana; nonché 20 (ivi, p. 187) il riferimento a Teodora quale prostituta divenuta sposa di un uomo che aveva esercitato il dominio assoluto come mai nessuno nella storia, capace di avere la meglio su di lui con la sua indole capricciosa, nella cornice di un passo in cui d’altro lato Montesquieu evidenziava che, diversamente dalla poligamia ammessa in Oriente per l’uomo al fine di sottrarlo a tentativi di coercizione femminile, a Costantinopoli il prevalere della monogamia aveva permesso alle donne di esercitare un ruolo forte indebolendo il governo.

⁴³ Per uno sguardo complessivo sull’interesse di Montesquieu per la storia romana, sottolineato in direzioni molteplici dalla storiografia moderna, cfr. Roberto 1998; de Senarclens 2003; Andrivet 2012.

Ida Gilda Mastrorosa

BIBLIOGRAFIA

- Agnati 2017: U. Agnati, *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, ESI, Napoli.
- Andrivet 2012: P. Andrivet, «Rome enfin que je hais...»? *Une étude sur les différentes vues de Montesquieu concernant les anciens Romains*, Paradigme, Orléans.
- Astolfi 1996: R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, 4^a ed., CEDAM, Padova.
- Astolfi 2014: R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, 2^a ed., Wolters Kluwer-CEDAM, Padova.
- Bonin 2020: F. Bonin, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Cacucci, Bari.
- Cambiano 2018: G. Cambiano, *I moderni e la politica degli antichi. Tra Machiavelli e Nietzsche*, Il Mulino, Bologna.
- Clinton 1975: K.B. Clinton, *Femme et Philosophe: Enlightenment Origins of Feminism*, «Eighteenth-Century Studies» 8, pp. 283-299.
- Coppola Bisazza 2016: G. Coppola Bisazza, *La posizione giuridica della donna in epoca Augustea. Aspetti innovatori*, in R. Rodríguez López-M.J. Bravo Bosch (ed.), *Mujeres en tiempos de Augusto. Realidad social e imposición legal*, Tirant Humanidades, Valencia, pp. 27-52.
- Corbett 1930: P.E. Corbett, *The Roman Law of Marriage*, Clarendon Press, Oxford (rist. Scientia Verlag, Darmstadt 1979).
- de Senarclens 2003: V. de Senarclens, *Montesquieu historien de Rome. Un tournant pour la réflexion sur le statut de l'histoire au XVIII^e siècle*, Droz, Genève.
- Donadio 2012: N. Donadio, *Iudicium domesticum, riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria potestas*, «Index» 40, pp. 175-195.
- Durand-Sendrail 1989: B. Durand-Sendrail, *Les belles histoires: féminisme de Montesquieu dans les Lettres Persanes?*, «Romance Notes» 30, pp. 39-49.

“Une certaine gravité de mœurs”: norme giuridiche e concezione della donna

Evans Grubbs 2019: J. Evans Grubbs, *Singles, Sex and Status in the Augustan Marriage Legislation*, in S.R. Huebner-C. Laes (eds.) *The Single Life in the Roman and Later Roman World*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 105-124.

Fayer 1994: C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*. Parte Prima, «L’Erma» di Bretschneider, Roma.

Fayer 2005: C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*. Parte Terza, *Concubinatio, divorzio, adulterio*, «L’Erma» di Bretschneider, Roma.

Felice 2012: *Imperi e stati del Mediterraneo nell’Esprit des lois di Montesquieu*, «Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni» 4, pp. 1-26.

Fernández Baquero 1987: M.E. Fernández Baquero, *Repudium-Divortium (origen y configuración jurídica hasta la legislación matrimonial de Augusto)*, Universidad de Granada, Granada.

Ferrary 2012: J.-L. Ferrary, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in Id. (a cura di), *Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana*, IUSS Press, Pavia, pp. 569-592.

Geffriaud Rosso 1977: J. Geffriaud Rosso, *Montesquieu et la féminité*, Libreria Goliardica-Nizet, Pisa-Paris.

Giunti 2004: P. Giunti, *Consors vitae: matrimonio e ripudio in Roma antica*, Giuffrè, Milano.

Jacobs 2009: A. Jacobs, *Carvilius Ruga v Uxor: A famous Roman divorce*, «Fundamina. A Journal of Legal History» 15, pp. 92-111.

Jeng 2017: I-K. Jeng, *Montesquieu’s Political Analysis of the Woman Problem in the Persian Letters*, «Interface. Journal of European Languages and Literatures» 2, pp. 9-38.

Hoffmann 1977: P. Hoffmann, *La Femme dans la pensée des Lumières*, Ophrys, Paris (rist. Slatkine Reprints, Genève 1995).

Kra 1984: P. Kra, *Montesquieu and Women*, in S.I. Spencer (ed.), *French Women and the Age of Enlightenment*, Indiana University Press, Bloomington, pp. 272-284.

Kra 1992: P. Kra, *Multiplicity of Voices in the Lettres Persanes*, «Revue belge de Philologie et d’Histoire. Langues et littératures modernes» 70, pp. 694-705.

Martin 1987: P.-M. Martin, *Denys d'Halicarnasse source de Montesquieu*, in R. Chevallier (éd.), *L'antiquité gréco-romaine vue par le siècle des Lumières* (Caesariodunum XXIIbis), Centre de Recherches A. Piganiol, Tours, pp. 301-336.

Mastrorosa 2007: *I prodromi della Lex Papia Poppaea: la propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI, 2-9*, in P. Desideri-M. Moggi-M. Pani-A. Lazzarotti (a cura di), *Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*, ETS, Pisa, pp. 281-304.

Mastrorosa 2012: *Le visage d'Auguste chez Montesquieu: les manifestations ambiguës du pouvoir autocratique dans la Rome antique*, in P. Hummel (éd.), *De Fama. Études sur la construction de la réputation et de la postérité*, Philologicum, Paris, pp. 79-99.

Mastrorosa 2016: I.G. Mastrorosa, *Matronae e repudium nell'ultimo secolo di Roma repubblicana*, in F. Cenerini-F. Rohr Vio (a cura di), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 65-87.

Mastrorosa 2018: *Octavien-Auguste à l'“ombre” des Lumières: Saint-Évremond, Montesquieu et Mably*, in A. Daguet-Gagey-S. Lefebvre (éd.), *L'empereur Auguste et la mémoire des siècles*, Artois Presses Université, Arras, pp. 281-299.

Mastrorosa 2023: I.G. Mastrorosa, *Pompée stratège de la dissimulation pendant le siècle des Lumières: les reproches parallèles de Montesquieu et de Mably*, in I.G. Mastrorosa (éd.), *Regards croisés sur la Rome ancienne et les Lumières*, Classiques Garnier, Paris, pp. 55-78.

Mastrorosa 2025: I.G. Mastrorosa, *Les dernières étapes de la législation augustéenne sur le mariage*, in A. Dalla Rosa-F. Hurlet (éd.), *La dernière époque augustéenne*, Ausonius Éditions, Bordeaux, pp. 231-245.

McAlpin 2000: M. McAlpin, *Between Men for All Eternity: Feminocentrism in Montesquieu's Lettres persanes*, «Eighteenth-Century Life» 24, pp. 45-61.

Montesquieu 1951: Montesquieu [Charles-Louis de Secondat, Baron de], *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, in Id., *Œuvres complètes*, Texte présenté et annoté par Roger Caillois, t. II, Gallimard, Paris, «Bibliothèque de la Pléiade», pp. 69-209.

“*Une certaine gravité de mœurs*”: norme giuridiche e concezione della donna

Montesquieu 1949: Montesquieu [Charles-Louis de Secondat, Baron de], *Lettres persanes*, in Id., *Œuvres complètes*, Texte présenté et annoté par Roger Caillois, t. I, Gallimard, Paris, «Bibliothèque de la Pléiade», pp. 129-373.

Montesquieu 1951: Montesquieu [Charles-Louis de Secondat, Baron de], *De l'Esprit des lois*, in Id., *Œuvres complètes*, Texte présenté et annoté par Roger Caillois, t. II, Gallimard, Paris, «Bibliothèque de la Pléiade», pp. 225-995.

Moreau 2007: Ph. Moreau, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, in J.-L. Ferrary-Ph. Moreau (éd. par), *Lepor. Leges Populi Romani* (on-line), IRHT-TELMA, Paris, ult. agg. 12/03/2020 (<http://telma.irht.cnrs.fr/outils/lepor/notice449/>).

Outram 2006: D. Outram, *L'Illuminismo*, Il Mulino, Bologna (ed. orig. *The Enlightenment*, 2^a ed., Cambridge University Press, Cambridge 2005).

Radica 2023: G. Radica, *Le statut civil et politique des femmes chez Montesquieu*, «Dix-Huitième Siècle» 55, pp. 213-229.

Ramon 2015: A. Ramon, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e filii familias*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, vol. III, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, pp. 615-678.

Rizzelli 1997: G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Edizioni del Grifo, Lecce.

Robleda 1982: O. Robleda, *Il divorzio in Roma prima di Costantino*, «ANRW» II.14, pp. 347-390.

Roberto 1998: U. Roberto, *Diritto e storia: Roma antica nell'Esprit des lois*, in D. Felice (a cura di), *Leggere l'Esprit des lois. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu*, Liguori, Napoli, pp. 229-280.

Rohr Vio 2023: F. Rohr Vio, *La restaurazione repubblicana di Augusto tra realtà e propaganda: riflessioni sulla politica a tutela della famiglia*, «FuturoClassico» 9, pp. 126-151.

Ruiz Fernández 1988: E. Ruiz Fernández, *El divorcio en Roma*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Russo Ruggeri 2009: C. Russo Ruggeri, *Iudicium domesticum e iudicium publicum in Cic. de fin. 1. 7. 24*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris» 75, pp. 515-534.

Ida Gilda Mastrorosa

Russo Ruggeri 2010: C. Russo Ruggeri, *Ancora in tema di iudicium domesticum*, in «Juris antiqui Historia» 2, pp. 51-102.

Schaub 1995: D.J. Schaub, *Erotic Liberalism: Women and Revolution in Montesquieu's Persian Letters*, Rowman and Littlefield, Lanham (MD).

Schaub 2023: D.J. Schaub, *Montesquieu and the Liberty of Women*, in K.F. Callanan-S.R. Krause (eds.), *The Cambridge Companion to Montesquieu*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 198-215.

Severy 2003: B. Severy, *Augustus and the Family at the Birth of the Roman Empire*, Routledge, New York-London.

Shanley-Stillman 1982: M.L. Shanley-P. Stillman, *Political and Marital Despotism: Montesquieu's Persian Letters*, in J.B. Elshtain (ed.), *The Family in Political Thought*, University of Massachusetts Press, Amherst (NY), pp. 66-79.

Spagnuolo Vigorita 2010: T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, 3^a ed., Jovene, Napoli.

Tortarolo 1999: E. Tortarolo, *L'illuminismo. Ragioni e dubbi della modernità*, Carocci, Roma.

Viarengo 2024: G. Viarengo, *Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti*, in I. Fagnoli (a cura di), *Scripta Extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, Led, Milano, pp. 743-766.

Volterra 1948: E. Volterra, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche» 8, pp. 103-153 (rist. in Id., *Scritti giuridici*, II. *Famiglia e successioni*, Jovene, Napoli 1991, pp. 127-177).